

ANNO 2002

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.9/1920 RIGUARDANTE IL COLLOCAMENTO DEI MARITTIMI.

Per quanto riguarda l'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione n. 9/1920, si forniscono i chiarimenti di seguito specificati.

In merito alle osservazioni della Commissione di Esperti, si rappresenta quanto comunicato dall'Amministrazione competente in materia (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno).

L'Osservatorio del lavoro marittimo non ha ancora potuto esercitare appieno le proprie funzioni per la mancata istituzione del Turno Generale Unico del collocamento della gente di mare.

In merito alle informazioni statistiche di cui all'art.8 della Convenzione, relative al numero ed alla nazionalità dei marittimi che hanno fruito delle facilità previste per il collocamento della gente di mare, si fa presente che la predetta Amministrazione ha più volte rappresentato all'Autorità competente l'esigenza di realizzare un sistema informatico che consenta di acquisire dati ed elementi inerenti la gestione di tutto il personale marittimo, coinvolgendo le sezioni Gente di mare, Collocamento ed Armamento e Spedizioni delle Capitanerie di Porto.

Allo stato attuale, però, non è ancora possibile effettuare una verifica su tutto il territorio nazionale delle disponibilità all'imbarco del personale marittimo.

Sarà comunque cura di questa Amministrazione fornire le informazioni statistiche richieste dalla Commissione di Esperti non appena disponibili.

Per quanto riguarda i quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

In merito ai quesiti di cui agli articoli 3 e 4, si fa presente che il decreto del Ministro della Marina Mercantile 13 ottobre 1992, n. 584, a cui si fa rinvio, ha regolamentato il funzionamento degli Uffici di collocamento della gente di mare, che nel nostro Paese sono esclusivamente pubblici.

Il Regio – decreto legge 14 maggio 1925, n. 1031, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 652, ha disposto la repressione della senseria per il collocamento della gente di mare.

L'art.126 del Codice della navigazione vieta la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinata a far parte degli equipaggi delle navi. Per l'inosservanza di tale divieto è prevista la pena di cui agli articoli 1176 e 1177 del Codice della navigazione.

L'art.1, 1° comma, del precitato decreto n. 584/1992 prevede che il ricorso al collocamento è obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate.

Il 2° comma dello stesso articolo indica i marittimi che non sono soggetti all'obbligo del collocamento.

Si fa presente, altresì, che Uffici di collocamento sono stati istituiti presso 31 Capitanerie di Porto, dislocate su tutto il territorio nazionale, come da elenco allegato.

I predetti Uffici, come già precisato, sono pubblici, e sono gestiti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati dal Comandante.

L'art.20 del decreto n. 584/1992 stabilisce che il servizio di collocamento per la gente di mare è gratuito; prevede, inoltre, che al funzionamento dell'Ufficio provvedono gli armatori con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata, stabilita con decreto del Ministro della Marina Mercantile.

Le richieste d'imbarco di personale sono presentate dall'armatore o da un suo rappresentante all'Ufficio di collocamento almeno il giorno precedente l'imbarco.

In merito al quesito di cui all'art.5, si fa presente che, così come previsto dall'art.24 del precitato decreto n. 584/1992, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex – Ministero della Marina Mercantile) è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato centrale per il collocamento della gente di mare, presieduto dal Direttore generale del lavoro marittimo e portuale, e composto, tra l'altro, da quattro rappresentanti delle associazioni degli armatori e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente di mare.

Tale Comitato, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure delle associazioni degli armatori e delle organizzazioni sindacali della gente di mare, esprime il proprio parere su ogni questione relativa al collocamento dei marittimi ed all'applicazione delle norme contrattuali.

In merito al quesito di cui all'art.7, si fa presente che il contratto di arruolamento dei marittimi (Convenzione di arruolamento), redatto dai pubblici ufficiali degli Uffici di collocamento della gente di mare, come da modelli allegati al Contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui si invia copia, contiene tutte le garanzie necessarie per proteggere le parti interessate.

Infatti, l'art.328 del Codice della navigazione ed il 5° comma dell'art.1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999 stabiliscono che il contratto di arruolamento deve essere fatto, a pena di nullità, per atto pubblico, ricevuto, nel territori dello Stato, dall'Autorità marittima (Capitaneria di Porto), e, all'estero, dall'Autorità consolare.

Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere annotato dalle predette Autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo; l'adempimento di tale formalità si deve far constatare nel contratto stesso.

In merito al quesito di cui all'art.8, si fa presente che presso gli Uffici di collocamento della gente di mare vengono iscritti i marittimi di nazionalità italiana o comunitaria.

Per quanto riguarda le informazioni statistiche si fa rinvio a quanto sopra rappresentato.

In merito al quesito di cui all'art.9, si precisa che presso la Capitanerie di Porto, sedi degli Uffici di collocamento della gente di mare, sono istituiti anche gli Uffici movimento ufficiali della marina mercantile.

Per quanto riguarda la richiesta di cui all'art.10, si forniscono i dati statistici di seguito indicati, concernenti i marittimi iscritti negli uffici di collocamento per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2001 e i marittimi imbarcati nello stesso periodo:
UFFICIALI: Iscritti 8000 - Imbarcati: 7639;

SOTTUFFICIALI COMUNI: Iscritti: 18151 - Imbarcati 15247.

Si segnala, infine, che, da informazioni acquisite dalla Direzione Generale per la navigazione, non risulta che l'Autorità giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio relative all'applicazione della Convenzione in esame.

ALLEGATI:

- Decreto del Ministro della Marina Mercantile 13 ottobre 1992, n. 584;
- Regio-decreto legge 14 maggio, n. 1031, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 652;
- Articoli 126, 1176 e 1177 del Codice della navigazione;
- Elenco degli uffici di collocamento della gente di mare attualmente esistenti in Italia;
- Art.328 del Codice della navigazione e 5° comma dell'art.1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1999;
- Modello di contratto di imbarco a viaggio e modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato.